

**Spett.le Regione Abruzzo,**  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del  
Territorio e politiche Ambientali,  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI  
via Catullo,2  
Pescara  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

e p.c. Al Responsabile Franco Gerardini  
[franco.gerardini@regione.abruzzo.it](mailto:franco.gerardini@regione.abruzzo.it)

Al dirigente Dott.Marco Famoso  
[marco.famoso@regione.abruzzo.it](mailto:marco.famoso@regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: OSSERVAZIONI ex art. 24, comma 4, d.lgs 152/06, in merito alla richiesta di Riesame /Rinnovo attività in base all'art.29-octies d.lgs.152/06 e s.m.i. – Proposta di Variante non sostanziale.**

Il Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia, C.F. 90012360674, con sede in C.da Santa Lucia, 14 – 64032 Atri (TE), nella persona del suo Presidente Antonio Feliciani, C.F. FLCNTN53T12A488L, residente in C.da Santa Lucia, 14 - 64032 Atri (TE), in qualità di Comitato di Residenti volto alla salvaguardia ambientale,

**PRESENTANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:**

**a)**

**PREMESSO CHE:**

- in data 24.07.2018 si è tenuta una Conferenza dei Servizi per Rinnovo/Riesame dell'A.I.A. 81/120 del 2009, a seguito della richiesta del Consorzio Piomba-Fino di variante non sostanziale dell'A.I.A.
- agli artt. 2 e 3 la Direttiva Europea 2003/35/CE prevede che «il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure [...] mezzi di comunicazione elettronici [...] di qualsiasi proposta relativa a [...] piani o programmi o alla loro modifica o riesame», che «siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti» e che «il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi»;

**VISTO CHE:**

- all'art. 3-*sexies*, c. 1-*bis*, la L. 152/06 (recepimento Direttiva Europea 2003/35/CE) si ribadisce l'obbligo per «l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei [...] piani o programmi» di assicurare «la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi»;

**CONSIDERATO CHE:**

- già dal 2005 la Regione Abruzzo (e il Dipartimento Responsabile alla Gestione dei Rifiuti) era a conoscenza dell'esistenza del Comitato di Residenti noto come «Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia», avendo ricevuto da quest'ultimo diverse richieste di verifiche e controlli del rispetto, da parte della ditta Atri Ambiente s.r.l., dell'A.I.A. 81/120 del 2009;

#### **FA PRESENTE QUANTO SEGUE**

Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo **non ha mai invitato** il Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia in Conferenza di Servizi, né risulta che sia stata fatta “pubblicità” o che siano mai stati pubblicati i verbali con i pareri delle autorità preposte delle passate Conferenze dei Servizi (come da articoli di legge sopra richiamati), al fine di favorire le osservazioni da parte dei portatori d'interesse come i Residenti, in conformità all'art.14-ter, c. 6, D.Lgs. 127/2016;

#### **b)**

#### **PREMESSO CHE:**

- il Consorzio Piomba-Fino ha presentato istanza per una “Variante non sostanziale” dell'A.I.A. 81/120, che il S.G.R. ha considerato all'interno della Conferenza Servizi per Rinnovo/Riesame attività;

#### **VISTO CHE:**

- secondo l'art.19, c. 5, D.Lgs 152/06 «l'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V [...] del presente decreto, [...] verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi»;
- ALLEGATO V - “Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19” - prescrive di tener conto di:
  - “*omissis*... zone in cui si e' già verificato [...] il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto; (paragrafo 2 lett.c5);
  - [...] zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica (par.2 lett.c8);
  - territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.[...]; (par.2lett.c9)
  - [...] del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;”(par.3 lett.g)
- sono considerate inammissibili in base ai «Criteri di non ammissibilità di progetti di discariche», come da punto 2, c. 1, Allegato 1 del D.lgs. 36/03 (Ubicazione di Discariche per rifiuti non pericolosi):
  - *aree sottoposte a vincolo idrogeologico* (art. 1, R.D. n. 3267/23; L. 431/85; Delibera Comitato Interministeriale del 27.7.84) identificabili nei terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono perdere stabilità o turbare il regime delle acque;
  - *aree con [...] forme di carsismo superficiale e aree dove i processi geologici superficiali* quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, [...] potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
  - *aree di particolare pregio per produzioni Agrituristiche di Qualità* quali «collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica [...] regolamento (CEE) n.2081/92»;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il sito oggetto di “Rinnovo e Riesame” (art. 29-octies, D.Lgs.152/2006) sorge a monte di una discarica Comunale e di una discarica Consortile che avevano evidenziato diverse

criticità, non ultimo un recente movimento franoso che sembra abbia prodotto la rottura di uno degli Inclinometri;

- la stabilità e le responsabilità su dette discariche sono da considerarsi direttamente correlate con l'Autorizzazione per la coltivazione della discarica oggetto di valutazione, poiché, quest'ultima, è sovrapposta alle altre, e la stessa correlazione è richiamata con prescrizioni dell'A.I.A. 81/120 (Prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1);
- tutto il declivio, in cui si sono coltivate le discariche a partire dagli anni '80, insiste sullo stesso versante del colle di Santa Lucia, a monte del Fosso della Portella, un bacino naturale di acque superficiali.

#### **FA PRESENTE QUANTO SEGUE:**

- Il sito in oggetto ha subito accertate violazioni sin dal **1987**: la Sentenza del Tribunale di Teramo n. 134 del 19.06.1987, stabilì che «i rifiuti giungevano fino a fondo valle tanto da ostruire il corso del fosso della Portella».

Alla data del 18.3.**2005** sono stati rinvenuti *«rigagnoli di percolato che stagnava[no] e ruscellava[no] verso il basso laddove c'è un fossato denominato Portella»*, così come accertato da Sentenza n. 86/2011 del Tribunale penale di Teramo (R.G. notizie di reato N. 6276/05, e R.G. Tribunale di Atri N. 246/06).

Il 7.5.**2008**, un campione di Acqua Sotterranea prelevato il 5.3.2008 dall'ARTA durante i rapporti di prova (come da Verbale 01 – «Prelievo campioni di terreno e acque sotterranee» in conformità al D.Lgs. 152/2006) *«presenta concentrazioni di Solfati e Manganese superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V- Parte IV del d.lgs.152/06»*.

Nel **2009** (8.6.2009) il Corpo Forestale dello Stato, *nell'ambito del procedimento 4530/09 RGNR iscritto per art.192 D.Lgs.152/2006, 142 D.Lgs.42/04*, ha sequestrato un'area del fosso della Portella: quest'area è ad oggi dissequestrata ma non ancora bonificata (come risulta dal verbale del Corpo Forestale dello Stato - Sezione di Atri del 5 Agosto 2016 – **v. allegato 1**).

Nel **2010** il Comitato scrivente ha richiesto un campionamento e l'analisi dell'acqua nel Fosso Ricciconti che ha mostrato il superamento dei limiti della Tabella 3, Allegato 5, Titolo III, Parte III, «Scarico in acque superficiali» del D.Lgs 152/06 (**v. allegato 2**).

A seguito del Monitoraggio a cura dell'Ing. Pompei, comunicato in data 15.9.2015 al Consorzio Piomba-Fino e ad ARTA Abruzzo, è emerso che vi sia stato il superamento di parametri soglia (stabiliti dal D.Lgs 152/06, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2) nell'anno **2013**, e che vi è stata *prosecutio* dei superamenti dei valori limite di "Arsenico" e di "Dicloropropano" per tutto il **2014** (**v. allegato 5**).

Da analisi ripetute dell'Ing. Pompei nel Giugno **2015**, è emerso che «l'Arsenico è rientrato nel *range* stabilito dal D.Lgs.152/06, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 2, mentre i valori del Dicloropropano sono peggiorati».

- A poca distanza dal nuovo invaso della discarica, sono presenti Aziende Agricole iscritte all'Albo Regionale degli Imprenditori Agrituristici, specializzate in produzione di prodotti di qualità (allevamento vitelli e produzione formaggi con marchio IGP) (si richiama punto 2, c. 1, Allegato 1 del D.lgs. 36/03). Non è da escludere, quindi, un ulteriore aggravio per le finanze pubbliche, dato che il Tribunale di Atri, con Sentenza n. 935/2004 ha già stabilito in passato che il Consorzio Piomba-Fino dovesse risarcire l'Azienda Agricola D'Amario per € 60.000, a causa della presenza di gabbiani nella discarica negli anni tra il 2003 e il 2006 (estremi inclusi), dovuto all'inquinamento dell'area circostante.

E ancora, i terreni oggetto di A.I.A. 81/120 del 2009 sono soggetti a vincolo paesaggistico, come prescritto dall'art. 4 dell'AIA(v. «Esproprio dei terreni agricoli di proprietà dell'IPAB Ricciconti»): la discarica è situata a meno di **1 Km** dall'**Oasi dei Calanchi**, sito di Interesse Comunitario e zona di interesse paesaggistico unica sia per la sua conformazione carsica che

per la Flora e la Fauna selvatica in essa ospitata che potrebbe quindi essere compromessa dalla discarica.

- **Le discariche** insistono tutte sul versante del colle di Santa Lucia e **vanno quindi considerate un unicum sia nella gestione operativa che in quella post-mortem**, così come da art. 13 D. L. 36/03, «Gestione operativa e post-operativa».

In più occasioni e per più anni si ha avuto superamento dei limiti soglia per le acque superficiali e sotterranee; numerose frane hanno interessato il versante su cui insiste il corpo della nuova discarica; le frane hanno portato rifiuti e percolato nel Fosso della Portella che, nei periodi di piena, si collega al Fiume Piomba; le frane e i dissesti hanno creato canali e ristagni che hanno causato, per anni, accumulo e sversamento incontrollato del percolato, che non è mai stato oggetto di valutazione di impatto ambientale, anche per la prossimità ai terreni agricoli;

Nell'ultima Carta delle Pericolosità secondo la normativa per le Aree a Rischio P.A.I., **la discarica risulta circondata da Aree di Pericolo Elevato (P2) e Molto Elevato (P3);**

- Nel 2005 e nel 2007 l'area circostante è stata **interessata da diversi incendi** che si sono in parte estesi nell'area occupata dall'attuale discarica (vedi **Allegato 3** – foto e stampa dell'epoca).

L'AIA 81/120 del 9.2.2009 ha avuto giudizio favorevole (n.1101 del 15/07/2008) da parte del Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale, allegato alla nota Regionale n.18704 del 22/07/2008 «con la sola prescrizione di escludere aree eventualmente percorse da incendi». **Il parere favorevole, però, non ha tenuto conto dei citati incendi, nonostante la prescrizione di cui sopra.**

#### **ANCHE TENENDO CONTO DI:**

##### **1) Violazioni autorizzazione:**

##### **PREMESSO CHE:**

- l'Art.5 comma 1 lettera l-ter) «principio di precauzione e prevenzione» e uso delle migliori tecniche disponibili (BAT);
- l'Art. 2 e l'art.3 del DM 27/09/2010 «La verifica di conformità' e' effettuata dal gestore»;
- l'Art.11 comma 3 c) del D.L.36/2003 «ispezione visiva di conformità»
- Art.6 comma 1 «Rifiuti non ammessi in discarica» di cui al capo a) «Rifiuti allo stato liquido»;
- Art.6 comma 2 «E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7».
- l'Art. 3-quater comma 1 D.Lgs.152/06 recita che “non si può compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”
- Art.32 della Costituzione -“ Diritto alla salute” : la necessaria salvaguardare la salute pubblica che, avvalorata dal nuovo corso legislativo in materia ambientale, ha trovato attenta riflessione da parte della stessa Cassazione che, con importanti pronunce è pervenuta ad elaborare la nozione di diritto alla salute come “diritto alla salubrità dell'ambiente” per le imprescindibili connessioni esistenti tra l'uomo e la realtà circostante in cui egli quotidianamente vive, opera e si sviluppa (Cass.Sez. U.6/10/1979 n.5172 in Giust. Civ. 1980, I°, 362)

##### **VISTO CHE:**

- la Cassazione, Sez.3, n.2485 del 2007 definisce meglio il “Reato di Discarica Abusiva”, ritenendo configurata “la condotta vietata se c'è una o più tra le seguenti: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, in una determinata area; [...], definitività del loro abbandono; degrado [...] dello stato dei luoghi per effetto del materiale in questione”;

-Il nuovo gestore dell'impianto, Atri Ambiente Srl, dal 01.09.2015 al 20.10.2015, ha ricevuto numerosi camion della ditta "Consorzio Stabile Ambiente S.c.a.r.l." (ditta operante nell'impianto Cirsu) – per ca. 6.000 tonnellate, secondo quanto stipulato dai contratti di cui siamo a conoscenza -; l'ARPA Lombardia, in data 25.11.2016, comunicava all'ARTA Abruzzo **"un allarme di Radioattività, per Iodio 131"** in **3 camion** provenienti dal **Consorzio Stabile Ambiente S.c.a.r.l.;** Il CIRSU aveva autorizzazione per un impianto mobile, che permetteva la tritovagliatura dell'RSU indifferenziato; come si evince dal DGR 450 del 12/07/2016, la sola "tritovagliatura" non è più riconducibile alle BAT (Art.5 comma 1 lettera l-ter D.Lgs.152/06) ed è paragonabile al Rifiuto Tal Quale, quindi non conforme ad essere depositato in discarica;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- dai camion inviati verso l'invaso di C.da Santa Lucia, proveniva una forte puzza e da numerosi camion fuoriusciva del percolato, fenomeno tipico di un rifiuto affatto oggetto di trattamento aerobico, con conseguente produzione di esalazioni odorogene e di vapori di umidità, ben visibili durante l'operazione di scarico.
  - il nostro Comitato, dopo aver allertato i NOE, e aver segnalato al Consorzio Piomba Fino e a tutti gli enti competenti, i disagi causati dalla puzza e dal percolato (rilasciato anche su strada da alcuni tir, v. **allegato 4**), ha provveduto a depositare diversi esposti al Comando dei Carabinieri di Atri, allegando materiale fotografico, in cui si nota chiaramente la pezzatura e la qualità del materiale "tritovagliato". Si è, quindi, deciso di "presidiare" il traffico di camion o dalle proprie abitazioni o dalla strada privata antistante la discarica e di allertare le autorità competenti ogni qualvolta se ne rendesse necessario; in più occasioni il Comitato ha segnalato i dubbi, dopo analisi visiva e fotografica, circa la conformità dei "sovvalli" e circa le modalità di smaltimento previa "miscelazione" di rifiuti provenienti da invasi diversi, e di qualità visivamente diversa, sia al Gestore che al Consorzio Piomba-Fino;
  - l'ARTA con nota al SGR prot.6840 del 09/11/2015 segnala violazioni in discarica, per la presenza di rifiuti "tritovagliati", e non di "sovvalli" come da Art.6 AIA 81/120.
- Dal DGR 450 del 12/07/2016, la sola "tritovagliatura" non è più riconducibile alle BAT (Art.5 comma 1 lettera l-ter D.Lgs.152/06)

#### **SI RITIENE CHE:**

- il nuovo corso legislativo che, è bene ribadirlo, ha finalità di salvaguardare l'ambiente non solo dall'inquinamento bensì anche dal mero "pericolo di inquinamento" e che "deve essere evitato "ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio" (art.9 Costituzione);
- Come da foto (**allegato 4**), la presenza di uccelli, il traffico di mezzi causato dall'assenza di orari di apertura e chiusura e lo stazionamento degli stessi nelle strade limitrofe, i rumori generati dal passaggio di automezzi, la puzza emanata dai camion e dalla discarica, **produce un evidente nocumento alle famiglie residenti, al paesaggio, al valore e alla libertà di disporre dei propri beni immobili e dei propri terreni.**

### **2)Considerazioni Economiche**

#### **PREMESSO CHE:**

- Il Consorzio Piomba-Fino è nato per coordinare la raccolta dei rifiuti e la gestione di una discarica a servizio dei Comuni facenti parte dello stesso Consorzio in base ai principi di salvaguardia ambientale ed economicità.
- Da quando è stato istituito nel 1998, ad oggi, il Consorzio non ha prodotto utili, né ha accantonato i soldi necessari alla gestione post-mortem della discarica;

### **VISTO CHE:**

Il nuovo invaso, autorizzato per 90.000mc con AIA 81/120, sarebbe stato sufficiente ai Comuni Consorziati per almeno 10 anni (vista la produzione dei Comuni Consorziati di ca.11.000 ton/anno di Indifferenziato, dato virtuosamente in calo ogni anno).

- Nonostante ciò il Consorzio Piomba-Fino ha predisposto un contratto col gestore in cui la volumetria della discarica si sarebbe esaurita in 3/4 anni;

### **CONSIDERATO CHE:**

- la discarica si è aperta ad Agosto 2015 e, alla data odierna, sembra che le volumetrie autorizzate siano in esaurimento (Agosto 2018);

- nonostante quanto sopra, nessuno dei comuni consorziati Vi ha effettivamente conferito i propri rifiuti che, invece, vengono smaltiti presso altri impianti.

- Che il Consorzio, invece di rappresentare una risorsa, è stato fonte di debiti per i suoi Comuni;

- Che da quando è stato stipulato il Contratto con l'attuale gestore, il Consorzio non ha prodotto ulteriori debiti, ma neppure ha prodotto utili, e né ha generato un risparmio alle spese di conferimento dei Comuni Consorziati;

### **SI RITIENE CHE**

il Consorzio Piomba-Fino, chiedendo continui aumenti di volumetrie, **aggrava e ritarda le situazioni di gestione post-mortem, e di bonifica e messa in sicurezza di tutto il pendio**, favorendo, invece, gli interessi del gestore, in contrasto con l'Art.3-quater comma 2 "gli interessi alla tutela dell'ambiente [...] devono essere oggetto di prioritaria considerazione" e che "l'interesse privato deve essere secondario all'interesse pubblico"

### **VALUTANDO, INFINE:**

La comunicazione presentata dal Consorzio Piomba-Fino, di "variante non sostanziale" come disciplinato dall'art.45 comma 12 della L.R.45/2007 :

non tiene conto:

- del comma 3 del medesimo articolo (in virtù delle considerazioni di cui al capo b) delle presenti Osservazioni);

- del comma 8 in cui "la localizzazione avviene secondo le indicazioni contenute nel Piano Regionale" che, come è noto, PRGR 2018 (LR 23/01/2018), non prevede ampliamenti nella zona;

- del comma 16 : "non conformità all'autorizzazione", e il gestore, come espresso nelle Considerazioni al paragrafo 2) delle presenti Osservazioni, ha smaltito rifiuti tritovagliati con impianto mobile, dunque non conformi, in base all'AIA 81/120 art.6.

Nel caso in oggetto, come sopra esposto, **non è possibile escludere, a priori, effetti negativi e significativi sull'ambiente**, se non a seguito di una verifica in concreto da parte dell'amministrazione procedente; La norma definisce la VIA come: "verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA"; verifica che, nello specifico, non risulta essere stata effettuata, con la conseguenza di determinare, a nostro avviso, l'illegittimità del provvedimento autorizzatorio previa semplice comunicazione.

### **SI ESPRIME**

**la propria contrarietà a qualsiasi ampliamento del sito in oggetto**, anche se definito dal soggetto proponente come "non sostanziale" nei limiti del 15%;

**P.Q.M.**  
**SI CHIEDE ALL'AUTORITA' COMPETENTE**

- che sia promossa una verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19, D.Lgs 152/06) per il Rinnovo/Riesame dell'autorizzazione A.I.A. 81/120 in virtù dei punti precedenti ( «a» e «b»);
- che siano ammesse le proprie osservazioni come previsto dagli art.14-ter comma 6 del D.Lgs. 127/2016, riguardante la partecipazione alla Conferenza dei Servizi dei soggetti interessati;
- la convocazione di una nuova conferenza dei servizi per la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di ampliamento, anche se entro il 15% , con il riesame e non una semplice integrazione dell'autorizzazione già rilasciata.
- che le autorità competenti dispongano le opportune verifiche, ove necessario, e ne diano tempestiva comunicazione a suddetto Comitato;
- che sia valutato l'impianto nella sua interezza, e non più in base alla singola autorizzazione (denominando le varie parti come discarica Comunale, Consortile, vecchia discarica o nuova discarica ), poiché il peso dell'impianto "a monte" può determinare aggravamenti di tutto il declivio, e questa combinazione non è ancora oggetto di valutazione da parte delle autorità competenti.
- che venga predisposto un Piano di Caratterizzazione per bonifica e messa in sicurezza di TUTTO il versante con caratterizzazione dei rifiuti stoccati nelle aree più vecchie, tramite appositi carotaggi.

Si allegano:

Allegato 1 – Verbale del 05/08/2016 del Corpo Forestale dello Stato, sul Fosso della Portella

Allegato 2 – Campionamento a cura del Comitato Difesa Ambiente del 2010

Allegato 3 – foto dell'incendio 2005 , dell'incendio 2007 e articoli di stampa dell'epoca.

Allegato 4 – foto delle situazioni rimarchevoli monitorate in questi anni

Allegato 5 – Relazione di Monitoraggio anno 2014 a cura dell'Ing. Pompei

Allegato 6 – Presentazione conferenza: "Problemi reali per una discarica irreale"

Con osservanza,

*Atri, il 23/08/2018.*


Antonio Feliciani


Giuseppe Prosperi



Carmine Bozzelli



Vincenzo Di Iorio